

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

DI

BARBIERE

PARRUCCHIERE PER UOMO

E DONNA

ED ESTETISTA

**approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del
20.06.1994**

**integrato con deliberazione del C.C. n. 48 del
09.11.1995
e n. 8 del 01.02.1996**

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO -

1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla legge 14.02.1963 n. 161 modificata dalla legge 23.12.1970 n.

1142 e dalla legge 04.01.1990, n. 1, delle disposizioni del presente regolamento: tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS., aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale, ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie, di natura giuridica o di capitali) che esercitano le suddette attività.

2) Con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del corpo.

3) Con il termine "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista: tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere", "pettinatrice", e dizioni similari.

4) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificando attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 04.01.1990 (allegato A) secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986 n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ARTICOLO 2 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA.

1) E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini ai sensi dell'art. 3 della legge 23.12.1970 n. 1142, composta come segue:

- Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente**
- n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 rappresentante supplente delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e donna;**
- n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 rappresentante supplente delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza della categoria estetista;**
- n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 rappresentante supplente dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;**
- Il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. competente sul territorio o suo delegato;**
- n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 rappresentante supplente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;**
- il rappresentante del Comando della Polizia Municipale;**
- Funge da Segretario un funzionario del Comune.**

3) La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta: in caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi: decorso anche quest'ultimo termine si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti: è fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.

4) La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito:

- la redazione del Regolamento e sue modifiche;**
- le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e quelle di subentro o trasferimento di quelli esistenti;**

- il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
- l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
- ogni altra questione riguardante le attività disciplinate.

5) La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.

6) La riunione della Commissione è valida se sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

7) La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8) I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti con le modalità di cui al punto 3.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante;

2) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purchè ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio (ad es. certificati medici);

3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili, semprechè siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento;

4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico - sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se

svolte presso il domicilio dell'esercente , qualora il richiedente consenta controlli da parte dell'Autorità competente dei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico (diverso da quello abitativo).

5) E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 5 escluso il requisito della distanza minima a condizione che:

- a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;
- b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria.

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto, i barbieri ed i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 04.01.1971 n. 426.

ARTICOLO 4 – AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA CON PRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO SOCIETA' INFRASETTORIALI-

1) Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985, n. 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

2) In deroga al comma precedente, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

3) Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 08.08.1985 n. 443 il numero di autorizzazioni

rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4) Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 08.08.1985 n. 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.

5) Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.

6) Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa.

7) In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo o donna ed estetista cui rispettivamente ai commi 2,3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività: il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere, o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista: nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

ARTICOLO 5 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA –

1) L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2) L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Comunale appositamente istituita, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:

a) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'articolo 2 della legge 14.02.1963 n. 161 modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, e dalla legge

04.01.1990 n.1 per ciascuna delle attività che si intendono esercitare;

b) della idoneità igienico- sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto.

ARTICOLO 6 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO e DONNA, ESTETISTA

L' apertura di un nuovo esercizio non potrà essere autorizzata se non alla distanza minima di metri 300 "in itinere" tra tale esercizio e quelli preesistenti; nel caso trattasi di trasferimento di locali con attività avviata da almeno tre anni la distanza minima tra esercizi viene ridotta a metri 50 "in itinere" seguendo i passaggi pedonali o comunque perpendicolarmente all'asse stradale, con riferimento all'ubicazione del numero civico relativo all'accesso al fabbricato o scala interna.

ARTICOLO 7 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' -

1) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.)

a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, òq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b) estetisti mq. 14;

2) Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa;

3) Fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico- sanitari di cui all'art. 8.

ARTICOLO 8 - IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI -

I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere o estetista devono avere i requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito elencati:

1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:

a) l'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività in oggetto non devono essere inferiori alle seguenti altezze: mt. 2,70 in caso di altitudine inferiore ai 1000 mt. s.l.m.; di mt. 2,55 per altitudine superiore ai 1000 mt. s.l.m. (D.M. 5/7/1975).

b) la superficie aero - illuminante non inferiore ad 1/8 della

superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte della U.S.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro e indispensabile ricorrere all'illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956, ART. 10).

c) In tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di

impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

2) I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia;

Sono ammessi in particolari casi, (piccoli Comuni, centri storici), anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: Pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt.1.50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati

all'interno dei locali adibiti all'attività di barbiere e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 5/3/1990 N. 46.

4) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno 1 lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla U.S.S.L. competente per territorio ex art. 8 D.P.R. 19/03/1956 n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

a - separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee

strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente.

b - presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano

almeno 4 ricambi d'aria all'ora.

c - rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti.

d - impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteri-

stiche del lavoro specifico.

5) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino a un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti: le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80 con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino - plastico: gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.

6) Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0,30.

Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con

dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.1956 N. 303 ART. 18).

8) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio: di rasoi, di forbici, pennelli e accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di

asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11) Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche.

a - l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b - il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza

c - prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

d - nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

e - per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;

f - le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;

g - tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati: la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici; deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti: in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti del tipo monouso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga: i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcol denaturato a 70° gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del servizio di igiene e sanità pubblica della U.S.S.L., quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio:

h - gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;

i - in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;

l - dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;

m - le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

n - per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; e proibito l'uso di piumini;

o - le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;

p - i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

q - il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;

r - durante l'applicazione e l'uso ai liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

s - gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi, per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121°C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170°C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica: in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi

non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo per la sua praticità ed clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.

t - Gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;

12) Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalarla altresì all'Organo di vigilanza dell'U.S.S.L. eventuali danni derivanti o riferibili all'uso di tintura o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

13) Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria.

Il personale di minore età e in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17.10.1967 n. 977.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti al rinnovo di validità secondo le disposizioni dei competenti organi sanitari.

14) Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere pettinatrice o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi ai sensi dell'art. 14 - 2° comma, punto 8 della L.R. 26/03/1990 N. 123, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purchè rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

ART. 8 BIS

Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.

Fermo restando il divieto della attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purchè l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico - sanitarie dettate dal presente Regolamento.

Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità pubblica competente, purchè svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purchè non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ART. 8 TRIS

Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario ai seguenti requisiti:

a) - locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'art. 10, per quanto attiene al

pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) - impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'art. 10 punti 6,7,9,10,11,13,14 devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purchè vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico - sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

ART. 8 QUATER

Altre disposizioni igienico sanitarie

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ARTICOLO 9 - DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI -

1) Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista devono essere indirizzate al Sindaco (allegato B) ed in particolare devono essere riportate:

a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);

b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);

c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico-sanitarie da parte del proprietario dell'immobile;

d) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista);

2) A tale istanza devono essere allegati:

a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere;

nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;

b) copia fotostatica autentica del libretto di idoneità sanitaria del richiedente o della persona che assumerà la direzione dell'azienda;

c) pianta planimetrica in scala dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;

d) ogni altra documentazione richiesta dagli Uffici competenti per motivi di interesse pubblico;

3) Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.); la documentazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.

4) In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione darà la priorità alla domanda di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

ARTICOLO 10 - DOMANDE DI TRASFERIMENTO -

1) Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 9 (allegato C);

2) Entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento l'interessato deve produrre le documentazioni relative al comma 3 dell'articolo 9, unitamente all'atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio.

3) L'inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda.

ARTICOLO 11 - SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI -

1) Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 9 (allegato D) e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa (allegato E).

2) Dopo l'accoglimento della domanda di subingresso e prima del rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere prodotte le documentazioni relative al 3° comma dell'articolo 9.

ARTICOLO 12 - INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE -

1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad Impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purchè venga comprovato

che l'attività è esercitata da persona qualificata.

2) Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ARTICOLO 13 - VIDIMAZIONE ANNUALE DELL'AUTORIZZAZIONE -

1) L'autorizzazione deve essere annualmente vidimata attraverso apposito visto da apporsi sull'autorizzazione stessa da parte dell'Ufficio Comunale competente.

2) Per l'adempimento di cui al comma precedente i titolari delle autorizzazioni devono inoltrare al Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda (allegato F del presente Regolamento);

3) Sull'istanza per la vidimazione è fatto obbligo di indicare esattamente:

a) la residenza del titolare o del legale rappresentante;

b) l'ubicazione dell'esercizio;

c) il numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente distinte per sesso e posizione professionale, specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione e lavoro o di apprendistato.

ARTICOLO 14 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE - SOSPENSIONI TEMPORANEE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' -

1) L'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 12.

2) L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti al citato articolo 5;

b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;

c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.

3) L'autorizzazione in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate entro e non oltre 30 giorni dalla notifica;

qualora passato tale termine si ripresentino carenti nel corso di una successiva ispezione nello stesso anno

solare, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata.

4) Il Sindaco può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.

5) E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 3 giorni e fino a 30.

6) Per periodi superiori a 30 giorni il Sindaco può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.

7) L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività: in caso di recidiva viene revocata.

8) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - EFFETTI -

1) I provvedimenti del Sindaco sono comunicati per iscritto agli interessati.

2) I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.

3) Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatto per lo stesso tipo di attività.

Nel caso tuttavia che una autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo tra gli esclusi nell'elenco delle domande del mese al quale si riferisce la concessione decaduta.

ARTICOLO 16 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA.

E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben

visibile al pubblico, l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto o avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 17 - CALENDARIO - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI - ESPOSIZIONI OBBLIGATORIE -

- 1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo visibile di:
 - a) autorizzazione amministrativa
 - b) listino prezzi
 - c) orario di apertura settimanale
 - d) calendario festività

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti:
APERTURA ANTIMERIDIANA: non oltre le ore 9,00 (nove)
CHIUSURA SERALE: non oltre le ore 20,00 (venti) o nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 22,00 (ventidue), ogni laboratorio dovrà comunque garantire il servizio al pubblico nell'orario compreso dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, l'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata al Sindaco con apposito modulo (allegato G).

- 2) Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi, con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario tra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

- 3) Fatte salve deroghe di carattere particolare, nelle giornate di domenica e lunedì, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale e nella giornata della festività Patronale comunale, è obbligatoria la chiusura dei laboratori: la chiusura infrasettimanale del lunedì non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

- 4) Il Sindaco, nelle località ad economia turistica individuate con apposito provvedimento della Regione Piemonte può consentire deroghe agli orari, alla chiusura dei negozi nei giorni domenicali e alle chiusure settimanali.

- 5) Il Sindaco, inoltre, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore,

maggiormente rappresentative sul territorio del Comune e sentita la Commissione comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

ARTICOLO 18 - VIGILANZA -

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 19 - SANZIONI -

1) L'inosservanza delle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dal testo unico della Legge Comunale e Provinciale.

2) Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel 1° comma, per i casi di recidiva ed in ordine di gravità:

a) richiamo e/o diffida;

b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di sei mesi;

c) revoca dell'autorizzazione.

3) L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni ed alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza del Sindaco ai sensi del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

4) Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato, e a tutti gli organi preposti al controllo.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -

1) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere o di una autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni similari) possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza (allegato H).

2) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente

Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna o dizioni simili possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere presentando apposita istanza (allegato I).

3) Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco alla legge 04.01.1990 n. 1 (allegato A) devono essere considerate soggette al presente Regolamento.

4) Entro novanta giorni dalla adozione del presente Regolamento, il Sindaco redigerà un elenco delle attività e delle imprese di cui al comma precedente ed inviterà il responsabile dell'attività o dell'impresa a documentare il possesso della qualificazione professionale di estetista prevista dalla legge 04.01.1990 n. 1: nel caso in cui le imprese o le attività esistenti non rispondano ai requisiti previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede entro 120 giorni a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.

5) Per attività di estetista le norme del presente Regolamento, della legge 14.02.1963 n. 161 modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, vengono integrate dalle norme previste dalla legge 04.01.1990 n. 1 e dalle successive leggi Regionali in materia.

6) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

7) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 6, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

ARTICOLO 21 - ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

-

1) Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della delibera di adozione.

2) Dalla sua entrata in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato con provvedimento consiliare.

3) Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrà essere costituita la Commissione Comunale di cui all'articolo 2 e di conseguenza è da

ritenersi sciolta la Commissione attualmente in carica.

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2	COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA
ART. 3	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
ART. 4	AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA CON PRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO SOCIETA' INFRASETTOREALI
ART. 5	AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 6	CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA
ART. 7	SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
ART. 8	IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI
ART. 8BIS	REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO OSPEDALI CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA' VARIE SUI MALATI E SUI DECEDUTI
ART. 8 TRIS	REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A DOMICILIO
ART. 8 QUATER	ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE
ART. 9	DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI
ART. 10	DOMANDE DI TRASFERIMENTO
ART. 11	SUBINGRESSO PER ATTI TRA VIVI
ART. 12	INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 13	VIDIMAZIONE ANNUALE DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 14	DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE-SOSPENSIONE
ART. 15	COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - EFFETTI
ART. 16	OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA
ART. 17	CALENDARIO - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI ESPOSIZIONI OBBLIGATORIE
ART. 18	VIGILANZA
ART. 19	SANZIONI
ART. 20	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 21	ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 Ma.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accesso piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.

- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetico con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera
- Laser estetico
- Saune.

ALLEGATO A

Marca da bollo

Ill.mo Sig. SINDACO del
Comune di

OGGETTO: Domanda di nuova autorizzazione.

Io sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ CAP _____

In Via _____ n. _____

Telefono _____ Codice Fiscale: _____

Socio o direttore tecnico della ditta 1) _____

ai sensi della legge 14/02/1963 n. 161 modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142 e della legge 4/1/1990 N. 1,

C H I E D O

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di 2): _____

nei locali siti nel Comune di _____

in Via _____

A tal fine dichiaro fin d'ora di rendere disponibili tali locali per le necessarie verifiche relative all'idoneità igienico sanitarie.

FIRMA _____

NOTE:

- 1) Specificare ragione sociale e indirizzo
- 2) specificare le dizioni di barbiere-parrucchiere per uomo-donna o estetista

ALLEGATI:

- 1) Qualificazione professionale rilasciata dalla CPA
- 2) Copia fotostatica libretto sanitario
- 3) Planimetria del negozio in duplice copia
- 4) Planimetria della zona (non obbligatoria)

ALLEGATO B

Marca da bollo

Ill.Mo Sig. SINDACO del Comune di _____

OGGETTO: Domanda di trasferimento.

Io sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____

Residente a _____ CAP _____

In via _____ n°: _____

Telefono _____ COD.FISCALE _____

Socio o direttore tecnico della ditta 1) _____

intestatario dell'autorizzazione amministrativa n° _____ rilasciata dal Comune di _____
in data _____

per l'esercizio dell'attività di 2) _____

ai sensi della legge 14/2/1963 n. 161 modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142, della legge 471/1990 n. 1;

CHIEDO

L'autorizzazione al trasferimento dell'attività autorizzata di cui sopra nei locali siti nel Comune di _____

In via _____

A tal fine dichiaro fin d'ora di rendere disponibili tali locali per le necessarie verifiche relative all'idoneità igienico sanitarie.

FIRMA

NOTE.

- 1) specificare ragione sociale e indirizzo
- 2) specificare le dizioni di barbiere - parrucchiere per uomo- donna o estetista

ALLEGATI:

- 1) copia fotostatiche vecchia autorizzazione
- 2) planimetria del negozio in duplice copia
- 3) planimetria della zona (non obbligatoria)

ALLEGATO C

Marca da bollo

Ill.mo Sig. SINDACO del Comune di

OGGETTO: Domanda di subingresso.

Io _____ sottoscritto/a

Nato/a _____ a _____ il

Residente a _____ CAP.

In via _____ N.

Telefono _____ Codice _____ Fiscale:

Socio o direttore tecnico della ditta 1)

_____ ai sensi della legge 14/2/1963 n. 161 modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142, della legge 4/1/1990 n. 1;

CHIEDO

Di poter subentrare nell'esercizio dell'attività di cui all'autorizzazione amministrativa n. _____ rilasciata dal Comune di _____ per l'esercizio dell'attività di _____ 2)

nei locali siti nel Comune di _____

in _____ via _____

—
A tal fine dichiara fin d'ora di rendere disponibili tali locali per le necessarie verifiche relative all'idoneità igienico sanitarie.

FIRMA

NOTE:

- 1) specificare ragione sociale e indirizzo
- 2) specificare le dizioni di barbiere o parrucchiere per uomo e donna o estetista

ALLEGATI_

- 1) qualificazione professionale rilasciata dalla CPA
- 2) copia fotostatica autenticata libretto sanitario
- 3) dichiarazione di rinuncia con firma autenticata dell'attuale intestatario dell'autorizzazione amministrativa

ALLEGATO D

Ill.mo SIG. SINDACO del Comune di

OGGETTO: rinuncia di attività

Io _____ sottoscritto/a

Nato/a _____ a _____ il

Residente a _____ CAP

In _____ via _____ N.

Telefono _____ COD.
FISCALE _____

Socio o direttore tecnico della ditta 1)

intestatario dell'autorizzazione amministrativa n. _____ rilasciata dal Comune di _____
_____ in _____ data _____

valida per l'esercizio dell'attività di 2)

DICHIARO

Di rinunciare l'esercizio dell'attività di cui all'autorizzazione
_____ amministrativa sopra indicata a far tempo dal

FIRMA

NOTE:

1) Specificare ragione sociale e indirizzo

2) specificare le dizioni di barbiere o parrucchiere per uomo e donna o estetista

ALLEGATI:

Copia autorizzazione amministrativa in rinuncia.

ALLEGATO E

Marca da bollo

Ill.mo signor SINDACO del Comune di

OGGETTO: Vidimazione annuale dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista (Articolo 15 Regolamento Comunale)

Il _____ /la _____ sottoscritto/a

Nato a _____ prov. _____ il

Residente nel Comune di _____ CAP.

VIA

_____ Telefono _____

—

In qualità di 1) _____ della ditta 2)

in possesso dell'autorizzazione comunale n. _____ rilasciata il

per l'esercizio dell'attività di _____ 3)

CHIEDE

La vidimazione annuale ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

Allo scopo dichiaro che l'esercizio al 31 dicembre 4) _____ occupa gli addetti segnalati nel retro della presente.

FIRMA DEL RICHIEDENTE AUTENTICATA

NOTE:

- 1) specificare se titolare - socio - coadiuvante
- 2) specificare ragione sociale e indirizzo
- 3) specificare barbiere - parrucchiere per uomo e donna - estetista
- 4) specificare anno di riferimento

ALLEGATO:

- 1) autorizzazione amministrativa da vidimare

ALLEGATO F

Ill.mo signor SINDACO del Comune di

OGGETTO: Comunicazione degli orari di apertura.

Il _____ /la _____ sottoscritto/a

Nato a _____ PROV. _____ il

Residente nel _____ Comune _____ di
_____ CAP _____

Via _____ telefono _____

In qualità di 1) _____ della ditta 2)

in possesso dell'autorizzazione comunale n. _____ rilasciata il

per l'esercizio dell'attività di _____ 3)

COMUNICA

Che l'attività sopra indicata osserva il turno settimanale di riposo nella giornata di lunedì fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19 del regolamento comunale e svolge servizio al pubblico nel seguente orario:

GIORNO	ORARIO CONTINUATO	MATTINO	POMERIGGIO
MARTEDI'			
MERCOLEDI'			
GIOVEDI'			
VENERDI'			
SABATO			

_____ FIRMA DEL RICHIEDENTE

NOTE:

- 1) Specificare se titolare - socio -coadiuvante
- 2) specificare ragione sociale e indirizzo
- 3) specificare barbiere- parrucchiere per uomo e donna - estetista

ALLEGATO G

Marca da bollo

Ill.mo Sig. SINDACO del Comune di _____

OGGETTO: Domanda di modifica autorizzazione amministrativa.

Io sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ CAP. _____

In via _____ n. _____

Telefono _____ Codice Fiscale: _____

Socio o direttore tecnico della ditta 1)

intestatario dell'autorizzazione amministrativa n. _____ rilasciata dal Comune di

_____ in data

valida per l'esercizio dell'attività di 2)

_____ ai sensi della legge 14/2/1963 n. 161 modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142, della legge 4/1/1990 n. 1, delle delibere della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Novara del 16/9/1991 e 22/6/1991, delle osservazioni del Consiglio Nazionale per l'Artigianato del 30/11/1989, della sentenza del Consiglio di Stato depositata il 11/1/1989 numero 231.

CHIEDO

Che venga aggiornata l'autorizzazione amministrativa sopra indicata con la più corretta dizione 2)

Così come risulta dalla qualificazione professionale riconosciuta dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Novara e risultante dal certificato allegato.

FIRMA

NOTE:

- 1) Specificare ragione sociale e indirizzo della ditta
- 2) Specificare le dizioni di barbiere - parrucchiere per uomo e donna - estetista

ALLEGATO:

- 1) qualificazione professionale rilasciata dalla CPA.

ALLEGATO H